



28981-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

PIETRO CURZIO - Primo Presidente -

ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione -

CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione -

AMELIA TORRICE - Consigliere -

MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -

ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Trasferimento sede all'estero nel trimestre anteriore al fallimento

Ud. 01/12/2020 - PU

R.G.N. 18550/2019
non 28981
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18550-2019 proposto da:

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati _____ e _____

460
2020

- **ricorrente** -

contro

s.r.l.), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell'avvocato _____ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____ ;

- **controricorrente** -

nonchè contro

;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere _____ ;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale _____ , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati _____ e _____

FATTI DI CAUSA

1. — Su ricorso di _____ , _____ , S.r.l. ed _____ depositato il 26 aprile 2018, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento di _____ , società con sede in Portogallo, Lisbona, già _____

2. — Contro la sentenza _____ ha interposto reclamo, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l'invalidità della notifica degli atti prefallimentari, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, reclamo che la Corte d'appello di Bologna, nel contraddittorio con il _____ con i _____

lu

creditori istanti interessati, ha respinto con sentenza del 15 aprile 2019.

3. — In particolare la Corte territoriale ha osservato:

-) che erano valide le notificazioni del ricorso per dichiarazione di fallimento, sia effettuate mediante la pec della società poi fallita risultante dalla visura camerale, sia effettuate direttamente in Portogallo presso la sede della società;

-) che il trasferimento della sede all'estero era avvenuto nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura concorsuale;

-) che il principio di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con la sede legale era superabile attraverso elementi, anche indiziari, tali da far ritenere che la nuova ubicazione formale della sede sociale fosse meramente fittizia;

-) che nel caso di specie il trasferimento della sede sociale in Portogallo, peraltro presso un centro direzionale in cui avevano sede centinaia di aziende, non era stato seguito dal trasferimento dell'attività, che non risultava in alcun modo svolta sul territorio portoghese, mentre emergeva dagli atti che l'attività economica condotta dalla fallita nel territorio reggiano per oltre trent'anni aveva continuato ad essere esercitata presso la sede storica di e nei capannoni ad essa adiacenti, come anche documentato da articoli di giornale, essendo ivi collocati, tra l'altro, i macchinari e le materie prime;

-) che risultava inoltre fossero stati stipulati tre contratti di affitto di azienda conclusi dal socio e legale rappresentante «storico» di , tale , con soggetti comunque ricollegabili alla società, tra cui suo figlio, contratti che prevedevano un canone annuale mai corrisposto e il passaggio dei dipendenti dalla cedente alle aziende affittuarie ad un prezzo di riscatto predeterminato, il tutto seguito, il giorno successivo, dalla cessione al complessivo

64

